



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] Lupia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1035/2018** promossa da:

[REDACTED] *Parte_1* [REDACTED] *Controparte_1* [REDACTED] *Controparte_2* ; [REDACTED] *CP_3* in proprio e nella qualità di
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Per_1* , *Per_2* ed [REDACTED] *Parte_2* [REDACTED] *Parte_3*
[...] [REDACTED] *Controparte_4* in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul
figlio minore [REDACTED] *Persona_3* ; [REDACTED] *Persona_4* [REDACTED] *Controparte_5* [REDACTED] *CP_6* [REDACTED] *CP_7* in
proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore [REDACTED] *Persona_5* *Per_*
[REDACTED] *CP_8* in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Per_* ,
Per_7 e [REDACTED] *Persona_8* nonché [REDACTED] *Persona_9* ; tutti in proprio e nella qualità di familiari, eredi e nipoti
del sig. [REDACTED] *Persona_10* tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e
presso il loro studio elettivamente [REDACTED]

attori

contro

[REDACTED] *Controparte* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] elettivamente [REDACTED]
[REDACTED] presso i difensori

CONVENUTO

[REDACTED] *Controparte_10* .IVA. [REDACTED] *P.IVA_2*), in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante p.t., Dott. [REDACTED] con sede in Roma, [REDACTED]
[REDACTED] /1039 ed ivi elettivamente domiciliata alla [REDACTED] presso lo studio dell'Avv.
[REDACTED] che la rappresenta e difende

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione notificato a *Controparte_9* gli attorichiedevano al Tribunale Ordinario di Tivoli l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare che il tragico decesso del sig. *Persona_10* ovvero, in subordine, la drastica perdita di chance di sopravvivenza e/o di guarigione del medesimo, sono riconducibili a fatto e colpa esclusivi del *Controparte_9* e/o alla condotta negligente, imperita ed imprudente del suo personale nella cura e trattamento del paziente somministrati durante il suo ricovero, come meglio descritto nella su estesa parte narrativa; b) accertare e dichiarare, quindi, la esclusiva responsabilità della *Controparte_9* che gestisce direttamente quanto esclusivamente l'omonima struttura ed il suo personale sanitario, in ragione dell'inadempimento al contratto di ospitalità intercorrente con il paziente, condannando la medesima *Controparte_9* in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dal sig. *Persona_10* così come esposti in narrativa nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa o giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure ereditario in favore della coniuge superstite *Persona_11*, e dei figli *CP_8*, *Pt_1*, *CP_3*, *CP_4*, *Per_4* ed *CP_7* ai sensi dell'art. 581 del codice civile; c) accertare e dichiarare, altresì, la esclusiva responsabilità della *Controparte_9* in ragione dell'inadempimento al contratto di ospitalità intercorrente ovvero extra contrattualmente ex art. 2043 del codice civile, per la lesione dei diritti dei familiari istanti del sig. *Persona_10* condannando la medesima *Controparte_9* in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dai medesimi, iure proprio, così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante; d) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra l'intervenuto decesso del sig. *Persona_10* ed il *Controparte_9* e/o i suoi sanitari, e ricondurre il danno patito dal paziente alla perdita di chance di sua guarigione ovvero sopravvivenza, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del medesimo danno nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore del coniuge superstite signora [...] *Persona_11*, e dei figli *CP_8*, *Pt_1*, *CP_3*, *CP_4*, *Per_4* ed *CP_7* ai sensi dell'art. 581 del codice civile; e) il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del decesso fino al soddisfo".

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.5. 2018 si costituiva in giudizio *Con* chiedendo, in via preliminare, il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa dell' *Controparte_10*, in persona del legale rappresentante p.t.; nel merito, *Con* rassegnava le seguenti conclusioni: "- in via principale, accertata, da un lato, la totale assenza di responsabilità in capo a *Controparte_9* e, dall'altro, la responsabilità in via esclusiva dell' *Controparte_10* nella causazione dei danni lamentati dagli attori, condannare quest'ultima al relativo risarcimento a favore degli attori; - in via subordinata, ritenere la responsabilità solidale dell' *Controparte_10* per i fatti di causa e, per l'effetto, graduare la responsabilità delle strutture sanitarie dell' *Controparte_10* [...] e di *Controparte_9* riducendo l'ipotetico quantum debeatur secondo la gravità della colpa imputabile a ciascuna di esse; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Si costituiva la *Controparte_10*, contestando la propria responsabilità nel decesso e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa era istruita documentalmente, tramite escussione testi e CTU.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

Le domande degli attori sono parzialmente fondate e vanno dunque accolte nella misura che segue.

Segnatamente gli attori propongono avverso *Controparte_9* domanda di risarcimento del danno contrattuale deducendo come il loro prossimo congiunto, ricoverato presso la *Controparte_9*, sia ivi deceduto a causa di infezione da legionella.

Nell'atto di citazione in particolare gli attori sollevano due distinti profili di inadempimento costituiti: 1) dalla mancata adozione da parte della struttura delle necessarie cautele idonee a garantire che tale infezione non venisse contratta; 2) dalla mancata successiva somministrazione di terapie adeguate a debellare tale infezione; esaminata la documentazione prodotta dalle parti.

Orbene dall'esame della CTU disposta (con le cui conclusioni si ritiene di convenire, in quanto congruamente motivate e fondate sul puntuale esame delle documentazioni in atti) emerge chiaramente come "Il Sig. *Persona_10* di anni 87, è deceduto per uno "Shock settico in [REDACTED] in soggetto clinicamente fragile per pluripatologie". NON si ravvisano profili di negligenza, imprudenza o imperizia, nella condotta tenuta dai sanitari che prestarono assistenza e cura nel corso della degenza del *Per_10* presso il *Controparte_9*. E' però possibile affermare che il *Per_10* ha con elevata probabilità (più probabile che non) contratto l'infezione da Legionella durante la degenza presso il *Controparte_9*. NON sono ravvisabili violazioni dei protocolli medici o delle *leges artis* per quanto riguarda il tipo di terapia somministrata sulla base della patologia e sintomatologia presentata dal paziente, da parte del personale sanitario del *Controparte_9*. Il peggioramento delle condizioni di salute del paziente, sino al decesso, non è stato determinato dalle azioni del personale sanitario del *Controparte_9* ma dall'infezione da Legionella che ha causato il precipitare delle condizioni cliniche del *Per_10* anche per la presenza di patologie preesistenti che rendevano, lo stesso, "soggetto fragile" e come tale particolarmente vulnerabile in caso di infezioni.". Dunque il CTU esclude la sussistenza del secondo profilo di inadempimento lamentato dagli attori, mentre al contrario questi afferma chiaramente come sia integrato il primo profilo di inadempimento lamentato.

Ed infatti non vi è dubbio che costituisca precipuo dovere di ogni struttura sanitaria quella di garantire la perfetta sterilità degli ambienti in cui sono ricoverati i pazienti.

Ne discende come pertanto la circostanza dell'aver il paziente contratto la suddetta infezione durante il periodo di ricovero costituisce in sé un profilo di inadempimento della struttura.

Ebbene, tanto premesso, gli attori, quanto alla richiesta risarcitoria, hanno formulato le seguenti pretese: a) iure proprio: 1) Danno da perdita del rapporto parentale o, in subordine, danno da perdita di chance di tale rapporto; 2) Danno morale; b) iure successionis: 1) danno morale terminale; 2) danno biologico terminale.

Dall'esame della CTU emerge come debba escludersi la sussistenza del danno morale terminale, non avendo avuto il paziente la consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine a cagione della condizione di disorientamento alternato ad incoscienza nella quale versava.

Parimenti non provato appare il danno da sofferenza morale lamentato iure proprio dagli attori.

In effetti l'unico teste escusso sul punto, pur avendo riferito in ordine alla frequentazione delle parti con il parente deceduto e dunque in ordine all'intensità del rapporto (rilevante, come si dirà, ai fini della quantificazione della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), nulla ha rappresentato in ordine all'allegato patimento psichico subito dalla stessa in seguito al decesso.

Al contrario dall'esame della CTU risulta come: 1) l'evento di morte sia stato causato proprio dalla contrazione di infezione da Legionella; 2) fra tale contrazione e l'evento del decesso sia decorso un apprezzabile lasso di tempo.

Rileva in particolare il CTU in sede di chiarimenti depositati in data 8.8.22 come "1) Ritenendo il 14.10.2016 il giorno in cui l'infezione si rende palese, a seguito della comparsa di "...iperpiressia con brivido e lieve dispnea, saturazione di ossigeno del 97% e reperto toracico di ronchi bilaterali (in mancanza di un riscontro culturale)..." si può dire che l'arco di tempo intercorso tra il palesarsi dell'infezione e l'evento [REDACTED] è di 15 giorni (invalidità assoluta). 2) Il Sig. *Per_10* 87 anni al momento del decesso, nonostante avesse superato il limite di aspettativa di vita media per l'ISTAT (che nel 2016 era di 82,8 anni) e soffrisse di alcune comorbidità (lombosciatalgia da ernia discale L4-L5 in paziente affetto da insufficienza cardiaca cronica, fibrillazione atriale in TAO, Broncopneumopatia cronica, ipertensione arteriosa, pregresso intervento per cisti da Echinococco), in

apparente stazionarietà clinica, si può dire che in assenza dell'infezione da Legionella, potesse avere un periodo di sopravvivenza ragionevolmente stimato non superiore a 5 anni, secondo il principio del "più probabile che non". 3) Non si può dire che L'infezione abbia ridotto la chance di sopravvivenza (e quindi percentualizzarla), avendo l'infezione da Legionella cagionato il decesso del *Per_10* (danno certo). Da quanto sopra detto, Il CTU precisa inoltre che: a) Le patologie pregresse, in atto apparentemente stabilizzate, non sono state tali da escludere il nesso causale tra condotta ed evento, cioè l'evento morte non si sarebbe verificato, almeno in quel momento, in assenza dell'infezione da Legionella; b) Le cause naturali, essendo il sig. *Per_10* deceduto per "Shock settico da Legionella" non hanno rivestito efficacia concorrente rispetto all'evento morte; Per quanto richiesto circa la valutazione dell'invalidità permanente differenziale, il CTU precisa che: 1) L'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, vista l'età del Sig. *Per_10* può essere valutata intorno all'80-85%. 2) L'invalidità teoricamente successiva all'illecito (visto l'evento morte) può essere valutata del 100 %. Quindi l'invalidità differenziale può essere stimata intorno al 15-20% Per quanto riguarda invece la riduzione dei giorni di vita del paziente, a cagione dell'infezione, come detto precedentemente, la vita del Sig. *Per_10* si è ridotta di circa 5 anni, secondo il principio del "più probabile che non"

Alla luce di tali elementi, dovendo assumere un'invalidità differenziale nella misura del 20%, stante l'esistenza di condizioni di comorbidità non particolarmente significative ed invalidanti, il danno biologico terminale iure proprio va liquidato, in applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in euro 38.853,00, somma già rivalutata.

Quanto al danno da perdita parentale, stante l'esistenza di un rapporto di costante frequentazione fra le parti ed il parente deceduto, esso va liquidato in applicazione delle tabelle di Milano del 2022 in euro 137.965,00 in favore di ciascuno dei figli *CP_8* , *Pt_1* , *CP_3* *CP_4* , *Per_4*

[...] ed *CP_7* , euro 56.986,80 per ciascuno dei nipoti *Per_6* , *Per_7* , *Per_8* , *Pt_3* , *Per_1* , *Per_2* , *Pt_2* [redacted] *CP_13* [...], *Per_3* , *CP_14* , *CP_6* e *CP_5* ed in euro 117.775,00 per la coniuge [...] *Persona_11* .

Tutte somme già rivalutate.

Tali somme sono dovute dalla sola *Controparte_9* non essendo emersi profili di responsabilità imputabili alla terza chiamata *Controparte_10* .

Su tali somme sono dovuti interessi al tasso legale dal momento del decesso.

In virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sulle intere somme devalutate alla data del decesso ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia . Da tale data, sulla somma complessivamente ottenuta, devono essere riconosciuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in solido in favore di *Parte_1* *Controparte_1* *Controparte_2* ; *CP_3* in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Per_1* , *Per_2* ed *Parte_2* *Parte_3* [...] *Controparte_4* in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore *Persona_3* *Persona_4* *Controparte_5* *CP_6* *CP_7* in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore *Persona_5* *CP_8* in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Per_* , *Per_7* e *Per_8* [...] nonché *Persona_9* ed a carico di *Controparte_9* in euro 518,00 per spese vive, euro 10.860,00 per compensi (causa di valore indeterminabile, complessità media), oltre iva, cpa e spese generali, somme da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti [redacted] e [redacted] .

Nei rapporti fra *Controparte_9* e *Controparte_10* le spese di lite sono liquidate a carico della prima ed in favore della seconda in euro 10.860,00 per compensi (causa di valore indeterminabile, complessità media), oltre iva, cpa e spese generali.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di *Controparte_9*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Condanna *Controparte_9* a versare euro 137.965,00 in favore di ciascuno dei figli *CP_8* , *Pt_1* , *CP_3* *CP_4* , *Per_4* ed *CP_7* ,euro 56.986,80 per ciascuno dei nipoti *Per_6* , *Per_7* , *Per_8* , *Pt_3* , *Per_1* , *Per_2* , *Pt_2* *CP_13* [...] , *Per_3* , *CP_14* , *CP_6* e *CP_5* ed in euro 117.775,00 per la coniuge [...] *Persona_11* ,oltre interessi come indicati in parte motiva;

2) liquida le spese di lite e di CTU come in parte motiva

Tivoli, 04/02/2023

Il Giudice
dott. *[REDACTED]* Lupia